



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 52 del 12/09/2019

OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI IN FOCOLAIO DI SCRAPIE CLASSICA IN APPLICAZIONE AL REG.CE 727/2007 E REG.UE N. 630/2013. ORDINANZA DI MACELLAZIONE DEGLI OVINI RISULTATI SENSIBILI ALLA SCRAPIE CLASSICA APPARTENENTI ALL'ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO DENOMINATO BORZÌ GIOVANNI E BORZÌ SALVATORE – NAVARRIA ANTONINO 037CT217 A SEGUITO SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEL 30-07-2019 NOTIFICATO IL 14-08-2019 DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEL TRIBUNALE DI CATANIA, SITO IN CDA TURCISI-FRANCHETTO AGRO DEL COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

SINDACO

VISTE le Ordinanze n. 23 del 30-10-2018, 3 e 4 del 03/01/2019, 22 e 23 del 09-04-2019, misure di sorveglianza intensificata per la TSE az. Borzì Giovanni e Borzì Salvatore con la quale è stato disposto il sequestro sanitario e sono state adottate le misure sanitarie in materia di TSE, previste dal Reg. Pol. Veterinaria e dal Regolamento CE 999/01 e s.m.i., a carico dell'allevamento ovino IT013CT334, sito in Castel di Iudica (CT) c/da Franchetto Turcisi;

VISTO quanto comunicato con la nota Prot. 1024 /uc del 04-09-2019 dove in data 29-05-2019 il Nas di Catania e personale Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP 3 di Catania, hanno rinvenuto in c/da San Leo del Comune di Belpasso in promiscuità ed abusivamente i capi ovini posseduti dai Sig. Borzì Giovanni e Salvatore cod. az. 013CT334 e Navarra Antonino cod. az. 037CT217 in pascoli e luoghi differenti dalle sedi aziendali in violazione alle ordinanze sopra citate;

VISTO che il Servizio Veterinario Asp 3 CT in data 06-06-2019 presso la sede dell'allevamento sito in C/da Franchetto/Turcisi agro di Castel di Iudica, ha sottoposto a prelievo ematico tutti i capi ovi-caprini rinvenuti in c/da S. Leo comune di Belpasso per la Brucellosi e quelli non genotipizzati per la scrapie di cui sono proprietari/detentori il Sig. Borzì Salvatore nato a Nicolosi il 10/06/1975 e residente in Belpasso via A. Gramsci n. 16 nominato dalla procura della Repubblica di Catania, con atto notificato il 14/08/2019, custode giudiziario dell'azienda Navarra Antonino nato a Nicolosi il 19/06/1960 e residente a Ramacca in c/da Castellito codice aziendale 037CT217, Borzì Giovanni nato a Nicolosi il 24/02/1969 e residente a Belpasso via A. De Gaspari n.60 codice aziendale 013CT334;

VISTO che a seguito dei prelievi eseguiti per la genotipizzazione in data 06-06-2019, refertati in data 04-05/07/2019, dall'I.Z.S. del Piemonte e Liguria di Torino, rispettivamente con i rapporti di prova n° 89381 ovini 25 appartenenti a Borzì Salvatore, rapporto di prova n° 89328 ovini 23 appartenenti a Borzì Giovanni, rapporto di prova n° 89379 ovini 159 appartenenti a Navarra Antonino, rapporto di prova n° 88136 caprini 12 appartenenti a Navarra Antonino;

VISTO che i risultati di laboratorio attestano che 84 capi ovi-caprini sono portatori di allele sensibile alla scrapie e pertanto, in quanto allevati in azienda sede di focolaio di scrapie, devono essere avviati alla macellazione;

VISTO che tutti capi ovi-caprini presenti nell'allevamento 013CT334 sono oggetto di sequestro giudiziario per le violazioni accertate in data 29-05-2019, con decreto di convalida notificato al sig. Borzì Salvatore in data 14-08-2019 del 30/07/2019;

VISTO il **precedente** esito del Centro di Referenza Nazionale Encefalopatie Animali (CEA), trasmesso con nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta prot. n. 0014679 del 12/10/2018, che ha confermato la positività per SCRAPIE;

VISTO il precedente rapporto di prova n. A577/18 del 22/10/2018 emesso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativo alla caratterizzazione molecolare dei ceppi di TSE dei piccoli ruminanti con il quale è stato accertato che trattasi di **SCRAPIE CLASSICA**;

VISTA la **precedente** nota prot. 90884 del 10/12/2018 con la quale l'Assessorato Reg.le della Salute DASOE Servizio 10 Sanità Animale ha trasmesso il protocollo operativo per l'abbattimento selettivo degli ovini risultati genotipicamente sensibili alla Scrapie;

VISTA la **precedente** nota prot. 0032408-27/12/2018-DGSAF-MDS -P con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il parere favorevole per l'abbattimento per il consumo umano di tutti gli animali sensibili;

VISTO il T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

VISTA la Legge 02/06/1988, n.218 in materia di indennizzi ed il D.M. 20/07/1989, n.298 recante il Regolamento di attuazione della predetta Legge successivamente modificato con D.M. n. 587 del 19/08/1996;

VISTA l'O.M. 10 maggio 1991 "Norme per la profilassi di malattie animali";

VISTO il D.M. 04.08.1997 recante misure integrative alla profilassi della Scrapie;

VISTA l' O.M. 26.03.1998, recante misure supplementari in allevamenti colpiti da Scrapie;

VISTO il D.M. 08/04/1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

VISTO il regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento UE n. 630/2013 del 28/06/2013 che modifica gli allegati del Reg. CE n. 999/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sul Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il Reg. Cee n. 260/2003 del 12.02/2003;

VISTO il Reg. Cee n.1492/2004 del 22.08.2004;

VISTA la nota prot. n. D.G.S.A.F. 0018184-p del 24/09/2013 del Ministero della Salute recante le misure da adottare nei casi di Scrapie;

VISTE le note DGSAF/III: n. 11682 del 20/06/2012 "Applicabilità Reg. 727/2007-Invio alla macellazione ovini e caprini sensibili; n. 17280 del 24/09/2012 "Richiesta chiarimenti nota prot. 11682 del 20.06.2012-Invio alla macellazione ovini e caprini sensibili, N. 0020090 DEL 1/10/2014-DGSAF-COD_UO-P "Attività di genotipizzazioni sugli ovini in allevamenti sede di focolaio";

RITENUTO di dover disporre l'abbattimento dei capi i cui identificativi sono riportati negli elenchi allegati alla nota del servizio veterinario prot. n. **1024/UC del 04-09-2019** e di dover adottare le misure sanitarie finalizzate a contrastare la eventuale diffusione della Scrapie all'interno dello stesso allevamento o verso altri allevamenti,

ORDINA

- a) **Borzi Salvatore: nato a Nicolosi il 10/06/1975 e residente in Belpasso via A. Gramsci n. 16 la macellazione di n. 09 capi ovini i cui identificativi sono riportati nell' elenco allegato;**
- b) **Borzi Salvatore: nato a Nicolosi il 10/06/1975 e residente in Belpasso via A. Gramsci n. 16 n. 1 ovino** capo identificato con marca e bolo **IT087000236297** di cui non è certa l'identità e la tracciabilità (prima caprino dichiarato smarrito in data 13-01-2019 ritrovato in data 29-05-2019 a Belpasso, diventato ovino ai controlli del 06-06-2019) pertanto da abbattere e distruggere;
- c) **Borzi Giovanni: la macellazione di n. 07 capi ovini i cui identificativi sono riportati nell' elenco allegato;**
- d) **Navarria Antonino: custode giudiziario Borzi Salvatore nato a Nicolosi il 10/06/1975 e residente in Belpasso via A. Gramsci n. 16, la macellazione di n. 55 ovini e nr. 12 caprini riportati nell' elenco allegato;**

1. tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data notifica delle disposizioni per la macellazione effettuata in data **1015/UC del 03-09-2019** **previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria da richiedere a cura del Sig. Borzì Salvatore quale custode giudiziario** compatibilmente con l'organizzazione delle operazioni di macellazione;
2. **In attesa della macellazione per il consumo umano nell'azienda si applicano inoltre le misure sanitarie di cui ai seguenti punti del Reg CE 999/2001 e s.m.i:**
 - **Punto 2.2.2 a)** Il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti dagli animali destinati a essere distrutti o macellati e presenti nell'azienda nel periodo compreso tra la data della conferma del caso di TSE e quella dell'esecuzione completa delle misure sanitarie non può essere destinato all'alimentazione dei ruminanti ad eccezione di quelli detenuti all'interno dell'azienda;
 - **Punto 3.1** L'azienda è sottoposta a un protocollo di sorveglianza intensificata della TSE eseguito, conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell'allegato X, Reg CE 630/2013 su tutti gli animali di seguito elencati di età superiore a 18 mesi eccettuati gli ovini del genotipo ARR/ARR:
 - a. gli animali detenuti nell'azienda al momento della conferma del caso di TSE
 - b. gli animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.
 - **Punto 3.2** Nell'azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti animali:
 - a. ovini maschi del genotipo ARR/ARR
 - b. ovini femmine aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ
 - **Punto 3.3** Nell'azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:
 - a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
 - b) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
 - c) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.
 - **Punto 3.4** Il movimento di animali dall'azienda è consentito ai fini della distruzione oppure è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione:
 - ovini ARR/ARR;
 - pecore portatrici di un allele ARR e di nessun allele VRQ, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell'applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d) del Reg UE 630/2013;
 - b) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano:
 - ovini portatori di almeno un allele ARR;
 - agnelli e capretti di età inferiore a tre mesi il giorno della macellazione, se lo Stato membro decide in tal senso;
 - tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso l'applicazione delle deroghe di cui al punto 2.2.2, lettera b) i) e al punto 2.2.2, lettera c) i);
 - c) qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un'altra azienda, ubicata nel suo territorio, al solo scopo dell'ingrasso prima della macellazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all'ingrasso prima della macellazione;

— al termine del periodo di ingrasso, gli agnelli e i capretti provenienti dalle aziende soggette alle misure di eradicazione sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio dello stesso Stato membro per essere macellati entro i dodici mesi di età.

3. **Il latte ed i prodotti lattiero-caseari, come alimenti per uso umano non sono soggetti ad alcuna limitazione.**

Tutti gli ovini sensibili (84) detenuti in azienda restano sotto sequestro sanitario con divieto di movimentazione fino all'invio diretto al macello, e affidati alla custodia, ai sensi dell'art. 334 e 335 del codice penale, dei Sig. Borzì Salvatore, Navarra Antonino custode giudiziario Borzì Salvatore, Borzì Giovanni generalizzato in premessa.

DELEGA

Il Dirigente Veterinario di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Palagonia "Ufficio di Castel di Iudica" a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione in vincolo sanitario e con la documentazione prevista dalle vigenti normative.

DISPONE

la notifica della presente al Sig. Borzì Salvatore, Navarra Antonino custode giudiziario Borzì Salvatore, Borzì Giovanni e la trasmissione di un copia completa degli estremi di notifica al Servizio Veterinario dell'ASP di Catania Distretto di Palagonia Ufficio di Castel di Iudica, al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania che curerà la trasmissione al Ministero della Salute come indicato nella nota prot. 0032408-27/12/2018-DGSAF-MDS -P Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi collegiali per la tutela della Salute.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.L.L.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Servizio Veterinario dell' ASP di Catania, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza si compone di numero 3 (tre) pagine, timbrate e siglate.

Castel di Iudica, 12/09/2019

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.